



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 2 del 05/01/2021

OGGETTO: CALENDARIO ANNUALE VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI 2021

IL SINDACO

IL SINDACO

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4101 del 24 ottobre 2016 ad oggetto “*L.R. n. 28/1999, art. 14, comma 2. Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l'anno 2017.*” con la quale sono state fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione e sono state fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 28/1999 secondo le seguenti specificazioni:

- i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
- per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

- la deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 53-2490, recante “*Emergenza COVID 19. Legge regionale 28/1999, articoli 14 e 14 bis. Disposizioni in deroga al divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali 2021, di cui all'art. 14 bis, comma 1 della Legge regionale 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114)*” con la quale - per sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese pesantemente colpito dall'attuale emergenza sanitaria da COVID-19 - la Giunta regionale ha stabilito di consentire lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021, con decorrenza dal 5 gennaio 2021;

Dato atto che la proposta di definizione del calendario, di cui è stata data informazione all'associazione CNA in rappresentanza delle componenti interessate a livello locale, è stata comunicata alla Giunta Comunale in data 16/12/2020;

Considerato che successivamente la Giunta Regionale, con deliberazione 29 dicembre 2020 n. 38-2718, recante “*Emergenza COVID 19. Legge regionale 28/1999, articolo 14, comma 2. Disposizioni iurgenti e straordinarie sulla nuova data dei saldi invernali 2021, in parziale modifica della D.G.R. 53-2490 del 4*

dicembre 2020.” ha stabilito che, in parziale modifica della DGR n. 53-2490 del 04/12/2020 ed a recepimento dell’istanza presentata dalle Associazioni di categoria del comparto del commercio Confcommercio e Confesercenti, la data di inizio dei saldi invernali esclusivamente per l’anno 2021 è fissata da giovedì 7 gennaio 2021, quale misura urgente e straordinaria per sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese, a fronte dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività commerciali ai fini del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, aggravando l’attuale contesto economico-sociale e le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del commercio e dei consumi;

Visto il regolamento per le vendite straordinarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17/07/2000;

Vista la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;

Ritenuto definire il calendario annuale per le vendite di fine stagione per l’anno 2021;

D I S P O N E

A) Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l’anno 2021 nell’arco di tempo

7 GENNAIO 2021 - 3 MARZO 2021

Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l’anno 2021 nell’arco di tempo

3 LUGLIO 2021 - 27 AGOSTO 2021

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento.

B) Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 7 del D.Lgs. 114/98 e art. 15 della legge regionale n. 28/99.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando Vigili Urbani per quanto di competenza.

N.B. - 1: Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall’art. 3 della L.R. n. 27/2004, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo (**divieto sospeso nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l’anno 2021 con D.G.R. 4 dicembre 2020, n. 53-2490**).

N.B. - 2: Eventuali diverse indicazioni circa le date di avvio delle vendite di fine stagione per l’anno 2021 adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale saranno tempestivamente rese note mediante aggiornamento della pagina dedicata sul sito internet del Comune di Pinerolo, fermo restando che la durata delle stesse sarà di otto settimane continuative a partire dalla data di avvio.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)